



Unione Giovani  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di  
**Roma**

# I CAMBIAMENTI NELLA VALUTAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

a cura del

**Dr. Mirco Stella**

**dottore commercialista e revisore legale in Roma**

# ART. 2403 DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

- Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'**adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.**
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo
- Integrato dal dlgs 14/2019 con particolare riguardo alla manifestazione di segnali di crisi



specifici controlli predittivi  
alla continuità aziendale e al



# DLGS 14/2019 IL CODICE DELLA CRISI MODIFICHE AL CODICE CIVILE

- ART. 375 Assetti organizzativi dell'impresa
- ART. 377 Assetti organizzativi societari
- ART. 378 Responsabilità degli amministratori
- ART. 379 Nomina degli organi di controllo



# ART. 375 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART.2086

## ○ Art. 2086. (Gestione dell'impresa)

L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale)).



# MODELLO DI CONTROLLO IPOTIZZATO DAL CCI

Strumenti  
adeguati

Verifica  
continuità

Segnali di  
crisi



# ART. 377 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE

## ART.2257,2380 BIS,2409 NONIES, 2475

- "Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

- "Art. 2380-bis. Amministrazione della società

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

- "Art. 2475. Amministrazione della società.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381."



# ART. 377 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART.2257,2380 BIS,2409 NONIES, 2475

Art. 2409-nonies. Consiglio di gestione.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.



# ART. 378 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE

## ART. 2476 E 2486

- Art. 2476. Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresì chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la societa', salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo' essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa', purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. **Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione puo essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.** Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale."





# ART. 378 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE

## ART. 2476 E 2486

- "Art. 2486. Poteri degli amministratori.

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma. **Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura."**



# ART. 379 CCI I CAMBIAMENTI AL CODICE CIVILE ART. 2477

## Sindaco e revisione legale dei conti

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

*a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

*b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

*c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

*4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.*

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi **soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.



# ART.13 CCI:INDICATORI DELLA CRISI

- 1. Costituiscono indicatori di **crisi** **gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici** che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi** successivi e delle prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità **degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare e **l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**. Costituiscono altresì indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
- 2. ***Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*** ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, ***elabora con cadenza almeno triennale***, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., ***gli indici di cui al comma 1*** che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto- legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
- 3. ***L'impresa che non ritenga adeguati***, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. ***Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa***. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.



# DEFINIZIONI FONDAMENTALI CCI

Il nuovo CCI Si intende per:

- A) **“crisi”**: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come *inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;*
- b) **“insolvenza”**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino *che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*
- c) **“sovraindebitamento”**: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



# ART.14 CCI: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno

nell'ambito delle proprie funzioni, **hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se **l'assetto organizzativo dell'impresa** è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché **di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo** l'esistenza di fondati indizi della crisi

**3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo**, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.



# MODELLO VIRTUOSO EFFICIENTAMENTO ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ



# INDICATORI FONDAMENTALI



# ART. 15 CCI

1. **L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione** hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, **di dare avviso al debitore**, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;


b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le





# CONTROLLI ESTERNI (LE TRE MARIE)




AVVISO AL DEBITORE PEC O RACCOMANDATA AL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE, SE IL DEBITORE NON SI ATTIVA PER IL PAGAMENTO O PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA, I TRE ENTI ENTRO 90 GIORNI SEGNALANO ALL'OCRI



# INDICATORI CNDCEC

# ALTRI INDICATORI



# IL CODICE DELLA CRISI A DUE VELOCITA'

## RINVIO POST COVID

Il Dl 23/2020 ha rinviato l'entrata in vigore del codice della crisi al primo settembre 2021 quindi anche la riforma della normativa sul fallimento è slittata.

Il decreto milleproroghe (dl 162/2019):

- ha rinviato la nomina dei revisori e dei sindaci così come previsto dai requisiti stabiliti dall'art.2477 comma 3 all'approvazione del bilancio 2019 quindi in questi giorni che comunque si dovrà fare.
- Il rinvio della norma interessa in particolar modo le segnalazioni previste dall'art. 14 e 15 del CCI e dunque quelle che dovrebbero fare i sindaci i revisori e gli enti esterni (le tre Marie). La ratio del rinvio di detti obblighi di segnalazione appare ineccepibile di fronte al crollo del pil e alle chiusure imposte alle aziende dall'emergenza sanitaria. L'obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore per quelle società che superano uno dei tre limiti stabiliti dall'art. 2477 c.3. Nella situazione di crisi sistemica che stiamo affrontando potrebbe essere percepita dall'azienda come un aggravio di costi. Per i professionisti e in particolare per la nostra categoria, questo appare il momento migliore per prendere le redini della situazione e traghettare le aziende in un porto sicuro, aiutandole ad implementare, al di là dell'obbligo normativo, un sistema di controllo interno efficace.





# CONTINUITA' POST COVID? SI PER LEGGE

Il decreto Liquidità ha introdotto la sterilizzazione degli effetti che l'attuale crisi economica da Covid-19 potrebbe provocare sui bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e in corso al 31 dicembre 2020, permettendo la valutazione della continuità aziendale attraverso una verifica della situazione aziendale anteriore alla crisi.

Nella redazione del bilancio 2019 (e, deve ritenersi, anche del successivo) occorrerà dare un'ampia informativa in merito all'analisi svolta per l'applicazione del principio della continuità aziendale. E' fuori di dubbio che anche laddove l'utilizzo della continuità aziendale risulti appropriato e legittimo, nella generalità dei casi è assai probabile che sussistano delle incertezze significative sul futuro dell'attività aziendale.

Pertanto, la nota integrativa dovrebbe:

- descrivere adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- dare evidenza dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- mettere in risalto in modo chiaro che esiste un'incertezza significativa relativamente agli effetti provocati dall'emergenza COVID-19 che può far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

